CAMERA DEI DEPUTATI N. 3149

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLUSCIO

Presentata il 19 settembre 1985

Nuove norme concernenti i giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La norma sulla quale si intende intervenire appartiene alla categoria delle norme transitorie, in quanto determina la categoria di coloro che hanno titolo di accedere, previo giudizio di idoneità, al ruolo di ricercatore.

Tale titolo è costituito dal possesso di qualifiche rilevanti in base alla normativa pregressa, congiunto ad una determinata durata in tale titolarietà.

Nell'individuare le suddette categorie il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si è ispirato a criteri di larghezza onde consentire la utilizzazione di tutte le forze che avevano negli anni passati acquisito esperienze nel campo della ricerca e della didattica universitaria.

Questo criterio ha però subìto un'inopinata restrizione nei confronti di quegli studiosi che avevano collaborato nella ricerca e nella didattica con il titolo di assistente volontario.

L'omissione appare inspiegabile se si tiene conto che sono stati anche considerati titoli validi il titolo di lettore e quello di medico interno, pur non trattandosi di soggetti istituzionalmente adibiti alla ricerca ed alla didattica.

L'omissione appare ancor più ingiustificata, poi, se riguarda con riferimento alla situaziuone delle università di nuova istituzione, le quali, per la loro stessa dislocazione sul territorio, si teme che ben difficilmente potranno dotarsi di un apparato adeguato di docenti in termini brevi, specie ai livelli inferiori, mentre a

dette università potrebbe essere consentito di reclutare, attraverso il giudizio di idoneità, quei soggetti che negli anni passati hanno contribuito alla ricerca ed alla didattica con il titolo di assistente volontario e che certamente possono avere una gratificazione dal loro reinserimento nelle strutture universitarie.

Con l'occasione, è necessario, poi, apportare alcune precisazioni e modifiche alle previsioni dell'articolo 58, relativamente alla determinazione delle categorie dei legittimati, trattandosi di previsioni che hanno dato luogo a notevoli incertezze, sfociate anche in un largo contenzioso, che tuttora non consente di determinare definitivamente le forze disponibili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Ad integrazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è indetta una terza tornata dei giudizi di idoneità per gruppi di discipline, per l'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.

Hanno titolo a partecipare al suddetto giudizio di idoneità, oltre gli appartenenti alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980:

a) i titolari di borse ed assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, usufruiti presso una facoltà o istituto universitario secondo le previsioni del citato articolo 58;

b) coloro che erano stati nominati assistenti volontari e che hanno svolto la relativa attività per almeno nove anni.

La ammissione al giudizio di idoneità è subordinata alla partecipazione ad almeno una delle due precedenti tornate dei giudizi di idoneità. Si prescinde da questo requisito per i soggetti di cui alla lettera *b)* del precedente comma, che presentino domanda di ammissione presso una delle università di nuova istituzione di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590.